

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE

Assicurazione a vita intera a premio unico
e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Mod. GVGSS - ed. 01/20

Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Data di valutazione	Coincide con una qualsiasi data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto. Per esempio nel caso dell'estratto conto, sia quello inviato annualmente da Generali Italia sia quello elaborato su richiesta del cliente, è la data cui si riferisce l'estratto conto.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia in funzione di prodotti assicurativi finanziari le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OICR	Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.
Valore complessivo netto del fondo interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione	Determinazione del valore di quote di fondi interni.
Volatilità	Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote dei fondi interni; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ Definizioni).

Tale prestazione può essere integrata con una o più **assicurazioni facoltative**, che prevedono prestazioni **complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico iniziale** e di eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 22) e della parte relativa alle eventuali assicurazioni complementari:

- al 50% nella gestione separata GESAV
- al 50% in fondi interni a scelta del contraente

Generali Italia può **non consentire** il versamento dei premi unici aggiuntivi.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nelle singole quietanze con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

A ogni investimento in quote di fondi interni, Generali Italia comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7)
- numero delle quote assicurate nel/i fondo/i interno/i e valore/i quota.

Art. 3 Prestazione e garanzia

La prestazione prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso sommato a un incremento dello 0,2% sul valore in quote di fondi interni.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2). La garanzia **non opera** per la componente in quote di fondi interni.

Premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 23) il capitale assicurato è riproporzionato.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni) ed è la somma di:

- valore in **gestione separata**:
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)
- valore in **quote di fondi interni**:
capitale investito in quote di fondi interni alla data di valutazione o di evento (ad es. decesso, riscatto, cambio fondo interno), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 7)
- eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 22)

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERASVILUPPO SOSTENIBILE prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile sul sito internet www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 22), entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso, i capitali rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Per il calcolo del valore in gestione separata l'anno preso a base è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2020, alla ricorrenza di gennaio 2021 l'anno considerato va dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente riproporzionati per effetto di riscatti parziali (→ art. 23) sono rivalutati come sopra;
- ogni capitale assicurato, determinato da premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del premio versato e la ricorrenza annuale successiva.

Per stabilire ad una certa data di valutazione il valore in gestione separata la rivalutazione si applica fino alla data stessa di valutazione (pro-rata).

Art. 6 Calcolo del numero di quote dei fondi interni

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei costi (→ art. 22), per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → Definizioni) è effettuata ogni giorno, eccetto giorni festivi.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: secondo giorno di valorizzazione successivo al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

Decesso: secondo giorno di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 17).

Riscatto (→ art. 23); **recesso** (→ art. 21;); **disinvestimento relativo al servizio "Cambia fondi"** (→ art. 9): secondo giorno di valorizzazione successivo alla richiesta.

Se i fondi interni da cui disinvestire sono diversi da quelli attualmente previsti in questo documento, il giorno di riferimento può cambiare. In questo caso il contraente viene preventivamente informato.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede:

- servizio di scelta fondi interni, attivato direttamente da Generali Italia (→ art. 8);
- servizio di cambio fondi (switch (→ art. 9) attivato **su richiesta** dal cliente, per il quale sono previste commissioni (→ art. 22)

¹ Data di versamento del premio ed entrata in vigore sono definiti all'art. 20.

Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente sceglie uno o più fondi tra quelli offerti da Generali Italia per impiegare il 50% del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- GENERALI TUTELA DEL CLIMA
- GENERALI PARI OPPORTUNITÀ
- GENERALI CONSUMO RESPONSABILE
- GENERALI CRESCITA SOSTENIBILE
- GENERALI SALUTE E BENESSERE

Generali Italia si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni.

Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)

Dopo un anno dalla data della decorrenza, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata in quote da quote di fondo/i interno/i, in quote di altro/i fondo/i interno/i. A tal fine deve presentare richiesta scritta presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→art. 7), al netto dei costi (art. 22).

L'importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in apposita appendice.

Assicurazioni complementari (facoltative)

Art. 10 Tutela: assicurazioni facoltative complementari

Il contraente, alla sottoscrizione del contratto, può integrare la prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevista dall'assicurazione principale con una o più assicurazioni complementari facoltative:

- Temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante (→ art. 11)
- Family care a premio unico (→ art. 12)
- Temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio del capitale per morte da incidente stradale (ACMA-IS), con capitali assicurati più elevati (a parità di premio) per i clienti iscritti al programma Più Generali² (ACMA-IS Plus) (→ art. 13)

Per queste assicurazioni valgono le seguenti **norme comuni**:

- Le assicurazioni facoltative operano solo se inserite in polizza (→ [Definizioni](#))
- Se alla scadenza di esse l'assicurato è in vita o in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale, tali assicurazioni si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia.
- Non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti.
- Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una corretta valutazione del rischio da parte di Generali Italia.
- Il premio è calcolato sulla base dell'età assicurativa dell'assicurato e del capitale assicurato complementare.

Art. 11 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Premio e capitale

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

Il capitale assicurato è costante per tutta la durata dell'assicurazione facoltativa.

² I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito. www.generali.it.

Art. 12 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)

Prestazione

Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario se, nel corso della durata dell'assicurazione facoltativa, l'assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare (persona appartenente allo stesso stato di famiglia alla data dell'evento) decedono in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili a seguito del medesimo evento, derivanti dalla medesima causa accidentale esterna.

L'assicurazione è operante solo se espressamente indicata in polizza ed è **riservata esclusivamente ai clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**³.

Premio e capitale

Il capitale assicurato aggiuntivo si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato aggiuntivo, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato aggiuntivo, il contraente versa un premio di € 10.

Art. 13 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)

Prestazione

Se l'assicurato decede prima della scadenza dell'assicurazione facoltativa, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Premio e capitale assicurato

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 10.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 10.000 e un massimo pari al valore minore tra € 100.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 10.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

A.C.M.A. – I.S. Plus riservata ai Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"⁴

Il capitale assicurato complementare si determina a multipli di € 15.000.

Il contraente sceglie il capitale assicurato complementare, tra un minimo di € 15.000 e un massimo pari al valore minore tra € 150.000 e il triplo del premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

Per ogni € 15.000 di capitale assicurato complementare, il contraente versa un premio di € 150.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 14 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non sono assicurabili:

- Per TCM, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 40 anni e 6 mesi
- Per Family Care, A.C.M.A.-I.S. e A.C.M.A.-I.S. Plus, le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 65 anni e 6 mesi.
-

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 15 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

Assicurazione complementare TCM

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

³ Vedi nota 2.

⁴ Vedi nota 2.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva dilettantistica diversa da:
 - calcio, rugby, hockey, ciclismo, tutte senza partecipare a gare e tornei
 - sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, jogging, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce
- svolgimento di attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, militare (che non naviga né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante, ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri oltre 3,5 t. di portata, artigiano o operaio senza uso di macchine o accesso a tetti, a impalcature, a pozzi e a miniere, fabbro, falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capomastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, membri di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione che è la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza (→ art. 22).

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti di quietanza (→ art. 22).

Assicurazione complementare Family Care

L'integrazione "Family Care" non opera qualora il decesso si verifichi dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha cagionato.

Sono applicabili le stesse condizioni, **esclusioni e limitazioni** previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico in quanto compatibili.

Assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus

Per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus si applicano le stesse condizioni previste per l'assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico (→ art. 11) in quanto compatibili ed è inoltre escluso dalla copertura il decesso dovuto a lesioni causate da:

- partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, tiro, scherma e tennis
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni.
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Ulteriori limitazioni per le coperture complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. plus:

La copertura non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 16 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 17 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁵ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito internet www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁶, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- se operano assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁷ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":
 - certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato e certificato di stato di famiglia alla data dell'evento
 - documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia ove eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

⁵ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁶ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁷ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio

Il contratto prevede il versamento di un **premio unico iniziale ed** eventuali **premi unici aggiuntivi**. Generali Italia può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo € 10.000

Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000 (€ 2.500 per iscritti al programma Più Generali)

Premi complessivi: importo massimo € 500.000

Gli importi comprendono i costi (→ art. 22) e l'eventuale premio per assicurazioni facoltative.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio, per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari a premio unico, può avvenire con:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁸;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁹ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario¹⁰;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Per le assicurazioni complementari è previsto il versamento del relativo premio contestualmente al premio unico iniziale dell'assicurazione principale.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 19 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Le coperture complementari hanno le seguenti durate:

- TCM: durata **15 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 30 anni e 6 mesi, **10 anni** se alla decorrenza del contratto l'assicurato ha un'età pari o superiore a 30 anni e 6 mesi ed inferiore a 40 anni e 6 mesi
- Family care, ACMA-IS e ACMA-IS Plus: durata **10 anni**

⁸ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁹ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

¹⁰ Vedi nota 7.

Art. 20 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ Definizioni) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 21 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- eventuali imposte
- eventuale parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto (→ art. 22), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 22 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Diritti di quietanza	2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo 1 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)
Costi percentuali	0% sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi
Cifra fissa	150 euro sul premio unico iniziale
	100 euro sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi per assicurazioni complementari facoltative

Caricamenti	Costo Percentuale	12%	TCM, A.C.M.A.- I.S., A.C.M.A.- I.S Plus
		18%	Family Care

¹¹ Vedi nota 5.

Costi per Riscatto

Costo amministrativo: 10 euro

Se il riscatto è **chiesto prima che siano trascorse 5 annualità**: al valore in gestione separata si applica una **percentuale di riduzione**, così determinata:

riscatto nel corso della 2 ^a annualità	riscatto nel corso della 3 ^a annualità	riscatto nel corso della 4 ^a annualità	riscatto nel corso della 5 ^a annualità
2%	1,5%	1%	0,5%

Costi per servizio "Cambia fondo"

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	60 euro

Costi sui fondi interni

E' a carico del fondo interno una commissione annua come di seguito indicata:

GENERALI TUTELA DEL CLIMA	1,85%
GENERALI PARI OPPORTUNITÀ	1,85%
GENERALI CONSUMO RESPONSABILE	1,85%
GENERALI CRESCITA SOSTENIBILE	1,85%
GENERALI SALUTE E BENESSERE	1,85%

Di seguito si elencano gli altri costi:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
- spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

Gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti e rendiconti annuali disponibili su www.generali.it

Costi sul rendimento della gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,75
--	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 23 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia¹² o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo privo di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 4) alla data di richiesta, al netto dei costi (→ art. 22). Per la componente in quote di fondi interni, il valore di riscatto è pari al prodotto tra il valore unitario della quota nel giorno di riferimento relativo al riscatto (→ art. 7) e il numero di quote.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

Il contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in gestione separata che al valore in quote di fondi interni.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art.5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 24 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia¹³ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, morto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁴.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 25 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di cessione, tutti i servizi a richiesta vengono disattivati; devono eventualmente essere richiesti di nuovo dal cessionario (chi beneficia della cessione).

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

¹² Vedi nota 5.

¹³ Vedi nota 5.

¹⁴ Art. 1920 del Codice civile.

Art. 26 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁵ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 28 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁶. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 29 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹⁵ Art. 1923 del Codice civile

¹⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Sommario

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Assicurazione principale	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Valore del contratto	4
Art. 5 Clausola di rivalutazione	4
Art. 6 Calcolo del numero di quote dei fondi interni	5
Art. 7 Giorno di riferimento	5
Servizi connessi all'assicurazione principale	5
Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni	6
Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)	6
Assicurazioni complementari (facoltative)	6
Art. 10 Tutela: assicurazioni facoltative complementari	6
Art. 11 Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio unico e capitale costante	6
Art. 12 Assicurazione temporanea caso morte da infortunio a premio unico e capitale costante (Family Care)	7
Art. 13 Assicurazione temporanea caso morte accidentale a premio unico con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.)	7
CHE COSA NON È ASSICURATO?	7
Art. 14 Persone non assicurabili	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	7
Art. 15 Esclusioni e limitazioni	7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 16 Dichiarazioni	9
Art. 17 Richieste di pagamento a Generali Italia	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	10
Art. 19 Durata	10
Art. 20 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	11
Art. 21 Recesso	11
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	11
Art. 22 Costi	11
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	13
Art. 23 Riscatto dell'assicurazione principale	13
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	13
Art. 24 Beneficiario	13
Art. 25 Cessione, pegno e vincolo	13
Art. 26 Non pignorabilità e non sequestrabilità	14
Art. 27 Rinvio alle norme di legge	14
Art. 28 Foro competente	14
Art. 29 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	14

